 Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.


**CNPI****Inviato:** gio 12/04/2012 18.10

**Da:** CNPI

**A:** Collegio di Teramo (cpite@peritindustrialiteramo.it); Collegio di Rovigo (info@periti-industriali.rovigo.it); Collegio di Parma; Collegio di Pistoia; Collegio di Verbano Cusio Ossola (perindvco@oasi.com); Collegio di Modena; Collegio di Milano; Collegio di Pescara; Collegio di Rieti (collegiorieti@teletu.it); Collegio di Reggio Calabria; Collegio di Monza e Brianza (segreteria@periti-industriali.monza.it); Collegio di Venezia; Collegio di Savona (periti@libero.it); Collegio di Sassari; Collegio di Ragusa (periti.industriali.ragusa@gmail.com); Collegio di Nuoro (cpindnu@tiscali.it); Collegio di Terni (info@peritiindustrialiterni.it); Collegio di Novara (segreteria@periti-industriali-novara.it); Collegio di Siena (info@peritiindustrialisiena.it); Collegio di Oristano; Collegio di Pavia; Collegio di Treviso; Collegio di Ravenna; Collegio di Sondrio; Collegio di Pordenone (segreteria@periti-industriali.pordenone.it); Collegio di Perugia (perindpg@periti-industriali.perugia.it); Collegio di Roma; Collegio di Vicenza (segreteria@perind.org); Collegio di Verona (segreteriaperiti@tin.it); Collegio di Pesaro Urbino (info@perindps.it); Collegio di Torino - Alessandria - Asti (colpito@colpito.it); Collegio di Siracusa (perindsiracusa@libero.it); Collegio di Reggio Emilia; Collegio di Napoli; Collegio di Piacenza; Collegio di Rimini; Collegio di Padova (segreteria@perindpadova.it); Collegio di Udine (info@periti-industriali.udine.it); Collegio di Prato; Collegio di Viterbo; Collegio di Vibo Valentia (michelelico@virgilio.it); Collegio di Taranto (info@periti-industriali.taranto.it); Collegio di Palermo; Collegio di Trento; Collegio di Trapani (info@periti-industriali.trapani.it); Collegio di Varese (segreteria@collegio-periti.va.it); Collegio di Salerno; Collegio di Potenza; Collegio di Trieste; Collegio di Pisa

**Cc:**

**Oggetto:** Circolare prot 2168- 21 - ISVAP iscrizione all'albo dei Consulenti tecnici dei tribunali e delle procure allegato prot 2167/AP/dr

**Allegati:**  [120412 ISVAP incompatibilità perito assicurativo.pdf\(63KB\)](#)

Circolare prot 2168/AP/dr - 21

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare prot. n. 2167/AP/dr trasmessa in data odierna all'Isvap e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Cordiali saluti

La Segreteria Cnpi

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI Via di San Basilio, 72 – 00187 Roma (RM) Tel. +39.06.42.00.84 – Fax +39.06.42.00.84.44 e-mail: [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) pec: [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it)

Questo messaggio e i suoi allegati contengono informazioni strettamente riservate ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed esclusivamente indirizzate ai destinatari. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore è gentilmente pregato di darcene comunicazione all'indirizzo [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it). Grazie per la collaborazione.

<http://192.168.2.208/exchange/CNPI@CNPI.IT/Posta%20inviata/Circolare%20prot%...> 12/04/2012



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 aprile 2012

Prot. 2167/AP/dr

Spett.le ISVAP  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma

e,p.c.  
Spett.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G.Verdi n. 6/A  
00198 Roma

Oggetto: Iscrizione all'Albo dei Consulenti tecnici dei Tribunali e delle Procure dei periti assicurativi, iscritti al Ruolo Nazionale ex art. 157 D.Lgs. 209/2005 - Incompatibilità – Invito a vigilare all'ISVAP.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati,

## **premesse**

che la funzione degli Ordini e Collegi si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico e tenuto conto, inoltre, la legittimazione e l'interesse degli Ordini a difendere in sede giurisdizionale la categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della professione in quanto tale, ma anche quando gli iscritti perseguono vantaggi, anche di natura strumentale, che siano comunque riferibili alla categoria (es. Tar Liguria, 2 marzo 2006, n. 166; Tar Piemonte, 17.2.2004, n. 281; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 19.12.2003, n. 5654);

tanto premesso e nella qualità infrascritta

## **invita**

l'ISVAP, ai sensi e per gli effetti degli artt. 157 e 159 D.Lgs. 209/2005, in quanto soggetto istituzionale preposto al controllo delle attività svolte dai periti assicurativi iscritti al relativo ruolo, a vigilare sull'osservanza delle leggi e regolamenti degli iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, con particolare riferimento agli artt. 13 e 15 Disp. Att. al c.p.c. e artt. 67 e ss. Disp. Att. c.p.p., in merito, rispettivamente, alle norme che regolano l'iscrizione agli albi dei consulenti tecnici del giudice dei tribunali e delle procure.

La segnalazione si rende necessaria in quanto pervengono continue e oramai fin troppo frequenti segnalazioni di periti assicurativi, i quali, per il fatto di essere iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, di cui all'art. 156 e ss. D.Lgs. 209/05, riescono ad ottenere l'iscrizione negli Albi dei CTU di Tribunali e Procure, il cui accesso è riservato esclusivamente a professionisti iscritti ai rispettivi Ordini e Collegi professionali ovvero, per le attività estimatorie, ad esperti iscritti in appositi elenchi, sottoposti alla vigilanza delle Camere di Commercio.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 aprile 2012

Prot. 2167/AP/dr

Invero, gli Ordini e Collegi professionali, a norma dell'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integr., sono enti pubblici non economici su base associativa, dotati di autonomia ed autarchia, con "funzione di ente esponenziale degli interessi dello Stato ad una corretta disciplina delle professioni intellettuali" (Cosi', Cass. Civ. 14 febbraio 1992, n. 1811; vedi, inoltre, Cass. Civ. 22 marzo 1993, n. 3361; Cass. Civ. 29 marzo 1995, n. 3724; Cass. Civ. SS.UU. 22 giugno 1990, n. 6312).

Diversamente, il Perito Assicurativo, figura professionale istituita con la Legge n. 166 del 1992, dispone di una cultura ed una formazione generale e sommaria circa i contenuti tecnici, resa "professionalizzante" attraverso un tirocinio ed una prova di idoneità a contenuto specificamente merceologico. I soggetti risultati "idonei" sono raccolti in un "elenco", denominato "ruolo" (ontologicamente differente dall'Albo professionale custodito dall'ordine o collegio), tenuto da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico istituito con legge (ISVAP).

Con l'istituzione del Ruolo nazionale dei Periti Assicurativi non si è inteso costituire una nuova categoria professionale, quanto, piuttosto, si è voluto conferire unicamente un adeguato rilievo, in un determinato e più ristretto settore, in capo a persone che possono essere, o meno, iscritte ad un Ordine o ad un Collegio professionale.

Pertanto, da un lato, per accedere agli Ordini e Collegi professionali è necessario sostenere un esame di Stato di cui all'art. 33 della Costituzione, dall'altro, è sufficiente superare una prova di idoneità, il superamento del quale, si ricorda, abilita alla funzione di accertamento e stima del danno derivanti da sinistri di cui alla L. 990/69 nei rapporti intercorrenti tra danneggiato e assicurazione, tutte le volte in cui l'assicurato non si ritenga soddisfatto della valutazione e la stima del danno effettuata dalla propria compagnia assicurativa per il danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.

Pertanto, da un lato vi sono le professioni regolamentate del sistema ordinistico, per il cui esercizio lo Stato richiede una speciale abilitazione, unico titolo per l'iscrizione negli Albi dei CTU custoditi presso le cancellerie dei Tribunali, mentre, dall'altro, vi è l'iscritto ad un "ruolo", al quale, con l'iscrizione, gli viene riconosciuta una determinata abilità ovvero la capacità di accertare e stimare un danno a cose derivante da un sinistro stradale nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa.

La illegittima ed ingiustificata quanto invalsa prassi di ammettere soggetti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi nell'Albo dei CTU di Tribunale e Procure contrasta con lo stesso spirito della legge n. 166/92 (ora D.Lgs. 209/05), la quale ha inteso solo disciplinare l'attività di coloro che, con carattere di continuità, esercitano per conto di privati o di compagnie assicurative, l'attività di stima dei danni alle cose dei veicoli e natanti soggetti alla legge 990/69 e assume rilievo nei rapporti diretti tra il danneggiato e l'impresa di assicurazioni, nel momento in cui il primo intenda proporre alla compagnia di assicurazione una istanza di liquidazione ovvero opporsi ad una proposta di liquidazione ritenuta inadeguata; in tal caso, il danneggiato deve rivolgersi ad un professionista iscritto nel ruolo, offrendo alla compagnia una stima proveniente da persona specificatamente qualificata.

In tal senso, era eloquente il disposto dell'art. 3 della legge n. 166/92 che prevedeva espressamente che "le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha facoltà di accertarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'art. 1" (in termini, v. **TAR PER LA SICILIA, CATANIA, Sez. III, n. 76/2001**).



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 aprile 2012

Prot. 2167/AP/dr

A ciò aggiungasi che, il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 (*“Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale, di cui al Titolo X”*) al Titolo I – Disposizioni di carattere generale – art. 3, co. 4, dispone che *“Nell’attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso”*.

In definitiva, la figura del perito assicurativo, come peraltro denuncia la stessa qualifica, viene in rilievo soltanto nei rapporti tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice e limitatamente all’accertamento e stima dei danni alle cose, senza, per ciò stesso rilevare, ai fini dell’ammissione negli Albi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, di cui agli artt. 13 e ss. Disp. Att. e Trans. al cod. proc. civ.

Tale è l’impostazione normativa, che è resa ancora più grave dalla circostanza che molto spesso i periti assicurativi, legati contrattualmente a mezzo di convenzioni negoziali per svariate compagnie assicurative, si trovano a prestare la propria attività professionale di CTP e, a volte, anche in qualità di CTU, nei quali sono controparti le medesime compagnie assicurative per le quali essi svolgono l’attività peritale.

Le previsioni legislative e codicistiche mirano ad individuare le cause ostative derivanti dal ricoprire incarichi o uffici che possono creare situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, così come l’iscrizione negli albi permette di attuare un controllo sulla competenza specifica e sulla professionalità degli iscritti, non solo nella fase di ammissione, ma anche nelle fasi successive e a scadenze periodiche. Ma non sempre la presenza di norme di salvaguardia sono sufficienti ad evitare l’esercizio abusivo di tali attività.

Le cause di incapacità ed incompatibilità a ricoprire l’ufficio di consulente tecnico del giudice rilevano in maniera ancor più stringente per le parti coinvolte in un giudizio civile o penale, nella quali si verrebbero a creare situazioni antiggiuridiche, dove, con la violazione dei principi di fedeltà del mandato, emergono chiari e gravemente pregiudizievoli ombre sul rispetto dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, che vale sia per le Compagnie assicurative che per qualsiasi altra parte costituita in un giudizio.

Per questi motivi, si reitera l’invito all’ISVAP, in quanto istituto preposto anche alla sorveglianza dell’attività peritale dei Periti Assicurativi iscritti al ruolo nazionale, di attivare i poteri riconosciuti dall’ordinamento, di cui all’art. 159 D.lgs. 209/05, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di chiara elusione del dettato normativo e costituzionale

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)